

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1770-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TRIA)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(BONISOLI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015

Presentato il 10 aprile 2019

(Relatore: **CAPPELLANI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1770, d'iniziativa del Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015 »;

evidenziato come l'Accordo sia volto a promuovere lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, dando impulso all'industria cinematografica delle due Parti e contribuendo alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia e in Bulgaria;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1770, d'iniziativa del Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del godimento dei previsti benefici, sarà attuata nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente e quindi non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la prima riunione in Bulgaria della Commissione mista, di cui all'articolo 16 dell'Accordo in esame, avrà luogo nell'anno 2021;

rilevata la necessità, all'articolo 3, di configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del presente Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutato in.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1770, d'iniziativa del Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015 »;

rilevato che l'articolo 7 dell'Accordo reca disposizioni in materia di partecipazioni alle coproduzioni cinematografiche italo-bulgare, prevedendo in particolare che gli autori, gli sceneggiatori, i registi e il personale tecnico-artistico qualificato delle coproduzioni, nonché le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini italiani o bulgari oppure cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o residenti permanenti della Repubblica italiana o della Repubblica di Bulgaria; che il personale tecnico e artistico straniero che risiede o lavora abitualmente in Italia o in Bulgaria può solo in circostanze eccezionali prendere parte alla coproduzione come appartenente al Paese di residenza; e che « solo in casi eccezionali e previa intesa tra le Autorità competenti delle Parti, per particolari esigenze della coproduzione cinematografica, può essere ammessa la partecipazione di personale tecnico e artistico non avente la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori o di uno Stato membro dell'Unione europea »;

ritenuto che la limitazione, salvi i casi eccezionali, ai soli cittadini dell'Unione europea della partecipazione alla produzione incida sulla

libertà dei registi, ai quali soltanto può spettare la selezione del personale, nell'interesse primario della miglior riuscita qualitativa e artistica dell'opera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 7 dell'Accordo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di avviare un nuovo negoziato con la Bulgaria volto a superare l'attuale previsione in base alla quale la partecipazione alla produzione di personale non cittadino di Stati membri dell'Unione europea può rappresentare soltanto un caso eccezionale.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 3.240 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico.*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico.*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, **valutato in** euro 3.240 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Identico.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico.

PAGINA BIANCA



18PDL0074970